

URS
PEC 13091
del 4/8/17

Class. 6.3

Fascicolo 2017.4.43.30

Spettabile
Autorità Competente
Autorità Procedente
per la VAS

COMUNE DI SARONNO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
21047 SARONNO (VA)
Email: comunesaronno@secmail.it

e, p.c.

ATS INSUBRIA SEDE TERRITORIALE VARESE
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

Oggetto : Comune di Saronno, procedimento di assoggettabilità alla VAS della proposta di P.A. via Gorizia 28; osservazioni al Rapporto Preliminare.

In merito alle vostre comunicazioni del 14 aprile 2017 con cui, rispettivamente, si metteva a disposizione il Rapporto Preliminare e si convocava la conferenza di verifica, prevista per il giorno 9 maggio 2017 e termine di scadenza per le osservazioni in data 3 maggio 2017, relativamente alla proposta di assoggettabilità alla VAS per il P.A. sito in via Gorizia 28 in Comune di Saronno, di seguito si riportano le osservazioni formulate da personale tecnico di questa Agenzia sulla base delle informazioni contenute nel Rapporto Preliminare.

L'area di intervento del piano attuativo di cui all'oggetto è inserita nel PGT vigente e classificata come "Tessuto urbano consolidato soggetto a particolare disciplina – aree con funzione non residenziale". I criteri di esecuzione (comprensivi degli indici edificatori, aree a parcheggio, superficie in cessione a standard, altezze minime e massime, ecc.) sono contenuti nella scheda d'ambito n. 7 (PdR_01) allegata alle Norme del Piano delle Regole (Art. 27 - NORME PER I PIANI ATTUATIVI) cui è stato fatto riferimento per l'intera progettazione pertanto il P.A. risulta in conformità con il Piano di Governo del Territorio vigente adottato in data 20/12/2012 e successivamente approvato in data 15/06/2013 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27.

Alla luce di quanto premesso, dal momento che la Circolare del Dirigente di Struttura della D.G. Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia n.13071 del 14.12.2010, dal titolo "l'applicazione della

valutazione ambientale di piani e programmi – VAS del contesto comunale” al punto 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE VAS/VERIFICA, precisa che, in caso di vigenza del PGT, ... “i piani attuativi coerenti con il Documento di piano non sono soggetti né alla VAS né alla verifica di assoggettabilità alla VAS”, per il principio di non duplicazione si ritiene che il P.A. non sia da assoggettare a VAS.

Per quanto riguarda aspetti ambientali di competenza, si ritiene di segnalare alcune tematiche di carattere generale e aggiornamenti normativi occorsi nel periodo di vigenza del Piano.

Si apprende che attualmente la proprietà si compone di più fabbricati distinti che, sono stati utilizzati per parecchi anni, principalmente, per lo svolgimento dell'attività di macellazione del bestiame e successivamente anche come canile. Da una verifica interna effettuata con la U.O. B.A.E. del Dipartimento Como Varese si evince che è stata eseguita un'indagine ambientale da parte della proprietà e lo scrivente Dipartimento, su richiesta del Comune di Saronno, abbia preso atto (con nota arpa_mi.2017.0009865 del 24 gennaio 2017) dei risultati ottenuti, che escluderebbero una potenziale contaminazione del terreno in capo all'area.

In materia di terre e rocce da scavo, nel caso in cui sia prevista la movimentazione delle terre e rocce al di fuori del sito di produzione, si rimanda alla normativa di riferimento in vigore che, ad oggi, prevede che il produttore delle terre e rocce da scavo invii ad ARPA una dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare, definite all'art. 41bis, comma 1 della Legge 98/2013; Arpa ha predisposto un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'attestazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge al fine di trattare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti. Tale modello è disponibile sul sito web di ARPA Lombardia.

Si precisa che stato approvato in via definitiva il nuovo testo di legge relativo alla gestione delle terre e rocce da scavo (DPR 279/16). Nel caso in cui esso entri in vigore in data antecedente la produzione di terre nel cantiere in oggetto dovranno essere soddisfatte le nuove disposizioni previste.

Allo scopo di prevenire il deterioramento della qualità dell'aria, si indirizza l'Amministrazione a rispettare le indicazioni e le disposizioni normative in materia privilegiando, l'utilizzo di fonti alternative di approvvigionamento e l'adozione di soluzioni impiantistiche alternative e perseguendo l'obiettivo del risparmio energetico. A tal proposito si ricorda che la disciplina per l'efficienza energetica degli edifici di Regione Lombardia è a carico della DGR 3868 del 17/7/2015 e del DDUO 6480 del 30/7/2015 il quale prevede una serie di prescrizioni comuni a tutte le tipologie di intervento e requisiti specifici per tipologia di intervento.

Si consiglia inoltre di installare impianti tecnologici con emissioni sonore che rispettino il limite fissato per l'area dalla zonizzazione acustica comunale.

In riferimento all'installazione di nuove fonti di illuminazione nelle aree esterne, si sottolinea la necessità di specificare, in fase di progetto esecutivo, la modalità di attuazione dell'illuminazione esterna, che dovrà necessariamente rispettare quanto previsto dalla Legge regionale n. 31 del 5 ottobre 2015, “Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso”, con cui la Regione Lombardia detta disposizioni in materia di illuminazione esterna pubblica e privata; in particolare con l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli impianti di illuminazione esterna attraverso l'impiego di sorgenti luminose a ridotto consumo e a elevate prestazioni illuminotecniche, con un aumento del risparmio energetico e una riduzione dell'inquinamento

luminoso.

Per quanto riguarda le "opere a verde" previste tra le misure di mitigazione si rimanda alla DGR VIII/007736 del 2008 con cui la Regione Lombardia ha emanato la lista delle specie alloctone da monitorare contenere ed eradicare (allegato E); Per la delimitazione della proprietà si consiglia l'utilizzo di elementi permeabili che limitino l'effetto frammentazione: la realizzazione di recinzioni permeabili permette di eliminare le barriere che all'interno dell'edificio ostacolano la circolazione di animali e consentono di armonizzare il tessuto edificato con il contesto naturale circostante.

Per la gestione delle acque meteoriche si ricorda che per tutti gli interventi nuovi, per gli interventi di demolizione e ricostruzione, e per gli interventi che prevedono un aumento di volume, dovrà essere previsto un idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche e favorire il riuso delle stesse; si rimanda alla normativa di riferimento, D.Lgs n°152/2006; DGR n°2318 del 05/04/2006, D.G.R. n°2244 del 29/03/2006, Regolamenti Regionali n°2-3-4 del 24/03/2006, D.C.R. n°1048 del 27/7/2004, in merito anche alle procedure e alle modalità di presentazione delle autorizzazioni allo scarico.

L'Appendice G "Direttive in ordine alla programmazione e progettazione dei sistemi di fognatura" delle norme tecniche di attuazione del PTUA prevede, al punto 2.1, per le aree di ampliamento e di espansione, che, nel caso in cui la rete di drenaggio delle acque meteoriche afferisca alle reti di valle, il contributo di portata meteorica debba essere limitato, eventualmente mediante l'adozione di vasche volano, entro il limite massimo di 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile e, al punto 2.3, prevede l'adozione di interventi atti a contenere l'entità delle portate meteoriche scaricate entro valori compatibili con la capacità idraulica dei ricettori e comunque entro il limite di 40 l/s haimp relativamente alle aree già dotate di reti fognarie.

Si pone l'attenzione ai principi di invarianza idraulica ed idrologica come definiti dalla LR 4/2016, Capo II Art. 7 (Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile), rinviando al Comune gli adempimenti previsti con l'articolo 58bis introdotto in modifica alla L.R. 12/2005 e s.m.i.; rispetto alle condizioni di partenza, non si deve aumentare il deflusso delle acque verso i fiumi nella realizzazione di nuovi edifici civili e industriali, di parcheggi e strade e di interventi di riqualificazione. Il tutto, introducendo progressivamente tecnologie e soluzioni progettuali (vasche volano, pozzi filtranti, tetti verdi, ecc.) che aiutino l'assorbimento dell'acqua nel terreno.

Si suggerisce pertanto che le pavimentazioni impermeabilizzate possano essere previste nelle aree di circolazione o sosta di mezzi o per stoccaggio di materiali potenzialmente inquinanti, dove dovranno essere previsti dei desoleatori a monte del recapito finale con pozzetti di campionamento delle acque prima del recapito finale; si sottolinea che ai fini del non intasamento dei sistemi di smaltimento è bene dotare la rete di condotte di almeno una grigliatura ed una dissabbiatura (contro i materiali grossolani e gli inerti sedimentabili). Per tutte le altre zone potrebbe essere adottata una soluzione idraulicamente più compatibile quale l'utilizzo di pavimentazioni permeabili che favoriscono il drenaggio delle acque piovane. Il deflusso superficiale è "incoraggiato" a permeare nel terreno attraverso pavimentazione porose (come blocchi permeabili di cemento, pietrisco e asfalto poroso). La rimozione di eventuali sostanze inquinanti potrebbe garantirsi attraverso l'azione di accumulo in serbatoi sotterranei dotati di sistemi di trattenuta degli inquinanti stessi prima della dispersione nel sottosuolo con canaline filtranti. Si ricorda tuttavia che tale indicazione può trovare attuazione solo qualora l'area sia localizzata in classe di fattibilità geologica che ne permetta la realizzazione senza arrecare danno alla falda o alla capacità idraulica locale.

Per quanto riguarda le misure da adottare, si invita il proponente a verificare la congruenza delle scelte

progettuali con quanto contenuto nei manuali e linee guida "A regola d'acqua" e "Manuale di drenaggio urbano" proposti da Regione Lombardia ed ERSAF.

Nel rapporto Preliminare viene assicurato che la zona sia dotata di fognatura comunale, seppur non ne venga specificata la tipologia di rete, che ben si presta come capacità ad accettare l'allacciamento del nuovo insediamento. Si ricorda che le acque reflue provenienti da attività di autolavaggio sono "industriali" e gli scarichi, dopo approvazione documentale e/o tecnica di sistemi di depurazione ritenuti idonei, vanno autorizzati, altrimenti si incorre nella contravvenzione ex art. 137, comma 1, D. Lgs. 152/06.

Per quanto concerne le acque derivanti dai pluviali, si invita a valutare la possibilità di recuperarle per usi alternativi, promuovendo le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi. A tal riguardo il R.R. 2/2006 (art. 6) prevede per i progetti di nuova edificazione e per gli interventi di recupero degli edifici esistenti: dispositivi per la riduzione del consumo di acqua negli impianti idrico-sanitari; reti di adduzione in forma duale; misuratori di volume omologati; sistemi di captazione filtro e accumulo delle acque meteoriche.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Elisa Nava

Il Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Arianna Castiglioni

Verificato: Dott. Camillo Foschini

Visto: Il Direttore del Dipartimento, Dott. Fabio Carella